

Frequently Asked Questions

n. 11

11 dicembre 2009

SPECIALE DURC

Qual è la procedura corretta per la verifica di regolarità contributiva al momento dell'ordine nel caso di acquisti in economia?

Possono essere seguite due vie:

- Per le spese di importo non superiore a 10.000,00 (iva inclusa) si può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti previsti per l'instaurazione del rapporto, utilizzando lo schema diffuso dall'Area Servizi Generali.

A stretto rigor di termini la procedura dovrebbe essere la seguente: invio dello schema di autocertificazione, ricezione dell'autocertificazione, invio dell'ordine.

Al fine di semplificare la procedura si ritiene possibile inviare l'ordine contestualmente allo schema di autocertificazione, sempreché nel primo sia espressamente indicato che *“la validità del presente ordine è subordinato all'invio dell'autocertificazione dei requisiti previsti per l'instaurazione del rapporto, corredata da fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità”*.

- Per tutte le spese si può ricorrere all'acquisizione del DURC attingendo al “sistema DURC di Ateneo” (non appena questo sarà implementato) ovvero ricorrendo alla procedura informatica prevista dal sito <http://www.sportellounicoprevidenziale.it/>.

Si evidenzia che l'ordine andrà effettuato una volta in possesso del DURC positivo. Il DURC dovrà essere in corso di validità (1 mese dalla sua emissione) al momento dell'emissione dell'ordine.

Nel caso in cui il DURC sia necessario per il pagamento di spese in economia, a quale momento della fase di erogazione della spesa andrà rapportata la validità del DURC stesso (emissione del mandato, stampa del mandato, firma del mandato, stampa dell'elenco di trasmissione, trasmissione del mandato al Tesoriere, pagamento da parte del Tesoriere) ?

A stretto rigor di termini il momento rilevante ai fini della validità del DURC dovrebbe essere il pagamento da parte del Tesoriere, in quanto solo allora viene a concretizzarsi un vero e proprio pagamento. Ma è anche di tutta evidenza che una simile opzione risulti praticamente inattuabile.

Si ritiene pertanto, anche in funzione dei controlli automatici che si intendono inserire nella procedura easy, individuare il momento rilevante nella *stampa dell'elenco di trasmissione*, sempreché questo sia trasmesso, entro il giorno successivo, all'Istituto cassiere.

In che modo possono essere attuati i controlli a campione (ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni dei fornitori, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445? Qual è una percentuale congrua di controlli rispetto alle dichiarazioni pervenute ?

Il controllo viene effettuato acquisendo (dal sistema DURC d'Ateneo o ovvero ricorrendo alla procedura informatica prevista dal sito <http://www.sportellounicoprevidenziale.it/>) un DURC relativo alla ditta interessata di data posteriore all'autocertificazione. E' responsabilità del Centro di Responsabilità o dell'Ufficio che ha ricevuto la dichiarazione procedere al controllo.

La percentuale delle dichiarazioni da sottoporre a controllo viene lasciata alla prudente valutazione del responsabile della struttura.

E' richiesto il DURC per i lavoratori autonomi ?

Ai sensi della vigente normativa il DURC e' richiesto relativamente ai *datori di lavoro* ed ai *lavoratori autonomi* nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche (art. 1 D.M. 24 ottobre 2007).

Pertanto, come confermato dalla circolare 30 gennaio 2008 n. 5 del Ministero del Lavoro, andrà richiesto il DURC per i lavoratori autonomi, anche privi di dipendenti, qualora la loro attività si inserisca nel quadro di appalti di opere, servizi e forniture pubblici.

Si tratta di prestazioni "in attività di impresa", diffuse soprattutto in edilizia (ad esempio servizi di progettazione e direzione lavori), diverse dalle attività professionali a contenuto artistico ed intellettuale, il cui conferimento viene disciplinato dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001.

La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di lavoro (*circ. INAIL 7/2008*).

E' richiesto il DURC per le prestazioni coordinate e continuative ?

No, non è richiesto. E non è richiesto neppure per le prestazioni di lavoro autonomo non abituale nonché per i contratto d'opera art. 2222 c.c.

E' richiesto il DURC relativo ad imprese senza dipendenti ?

Le faq del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno risolto in senso positivo la questione, a condizione che le imprese abbiano l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAIL, che presso l'INPS.

Infatti, per quanto un datore di lavoro possa risultare privo di dipendenti e non avere, pertanto, debiti riferibili a tali soggetti, deve comunque adempiere alle obbligazioni contributive relative alla propria posizione.

Alcune ditte mi hanno mandato l'autocertificazione di regolarità contributiva, ma non mi hanno mandato la copia del documento di chi ha firmato. Devo richiederlo?

Si. E deve aver firmato chi ha la rappresentanza della ditta.

E' possibile acquisite una autocertificazione inviata via fax ?

Si, in quanto deve essere necessariamente accompagnata dalla copia del documento di identità.

Come devo comportarmi nel caso di un DURC negativo ?

Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, l'impresa:

- perderà l'aggiudicazione dell'appalto (o revoca dell'appalto stesso);
- non potrà stipulare contratti di appalto o sub-appalto;
- non avrà diritto al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o delle liquidazioni finali.

Non è previsto alcun obbligo di denuncia a carico della stazione appaltante che riceve il DURC negativo.

Sono possibili presso l'Ateneo le azioni ordinarie di recupero del credito da parte degli enti previdenziali per i crediti vantati verso la Ditta fornitrice.

Come devo richiedere il DURC ? Devo necessariamente operare tramite lo sportello unico previdenziale oppure posso richiederlo direttamente alla Ditta ? Alcune aziende pubblicano sul web il loro DURC costantemente aggiornato. E' una prassi corretta ?

L'art. 16-bis c. 10 del D.L. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) stabilisce che le pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Quindi il DURC deve essere richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

Non è prevista la richiesta diretta alla Ditta che, pertanto, può rifiutarsi. In ogni caso il DURC così ottenuto è senz'altro acquisibile, purché posseda i caratteri di originalità (non fotocopia, spedizione per fax o altro).

Eventuali DURC scaricati dal web non sono ammissibili (mancano del requisito di originalità).

I documenti non aventi caratteristiche di originalità possono avere, solo in caso di eccezionalità ed urgenza, una validità provvisoria. La copia dovrà essere sostituita successivamente dall'originale del documento che si sarà provveduto nel frattempo a richiedere.

Il DURC che sarà possibile scaricare dal "Sistema DURC di Ateneo" risulta acquisibile a pieno titolo in quanto l'originale è detenuto da altra Struttura di Ateneo agilmente identificabile.

Vanno richiesti i DURC nel caso che il soggetto appaltatore sia un Ente Pubblico ?

A questa domanda ha risposto in senso affermativo il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello 20 febbraio 2009 n. 9.

L'ente pubblico appaltante dovrà richiedere il DURC per la regolarità INPS/INAIL e specifica certificazione di regolarità contributiva all'INPDAP, in considerazione del fatto che quest'ultimo istituto non ha ancora stipulato con gli altri istituti per il rilascio del DURC sulla posizione dell'ente pubblico appaltatore.

E' necessario acquisire il DURC relativo alle società fornitrici di servizi in concessione (es gestori idrici, telefonici, energia elettrica ecc.)?

Le faq del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno risolto in senso positivo la questione, in considerazione del fatto che il DL 185/2008 (convertito dalla L. 2/2009) prevede che qualsiasi stazione appaltante pubblica ha l'obbligo di acquisire il DURC direttamente per qualsiasi tipo di società appaltatrice, in piena attuazione dell'art. 2 del DL 210/202 (convertito dalla L. 266/2002).

Come ci dobbiamo comportare in materia di DURC relativamente a fornitori esteri ?

Relativamente ai rapporti con imprese straniere fornitrici, va richiesto il DURC esclusivamente qualora l'impresa abbia in Italia una propria sede distaccata (presso la quale siano impiegati lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana) e l'ordinativo sia inviato direttamente a questa sede. Se l'ordine è emesso direttamente a favore dell'impresa avente sede all'estero, invece, non è necessario acquisire il DURC.

Ciò non toglie però che vada comunque appurato anche per le imprese estere (con modalità alternative al DURC) il requisito generale di cui all'art. 38 c.1 let.i del D. Lgs n. 163/2006 (regolarità contributiva). Per effetto dell'estensione prevista dall'art.125 c. 12 il requisito deve ritenersi operante anche per le spese in economia.

A questo fine rilevano in primo luogo i commi 4 e 5 del citato art. 38:

- o richiesta di adeguati documenti probatori rilasciati dallo Stato di appartenenza (c.4).
- o se lo Stato estero non prevede i documenti di cui sopra, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla (c.5).

Ritenendo che l'operatore dell'Ateneo non sia in grado di conoscere la legislazione dello stato estero di interesse, la richiesta di documentazione indirizzata all'impresa estera non potrà che prevedere, in alternativa, le ipotesi sopra delineate da soddisfare in relazione ai dettami della legislazione estera. Ci si propone, nei prossimi giorni, di predisporre un testo standard di richiesta in inglese.

Tale richiesta deve ritenersi necessaria esclusivamente in fase di emissione dell'ordine di acquisto.

Nel caso si tratti di spesa inferiore ai € 10.000,00, si deve ritenere che sia sufficiente una autocertificazione, resa sulla falsariga di quella predisposta per gli operatori italiani, nella parte in cui risulti applicabile.

La procedura delineata si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi (art. 38 c. 1) ed alle acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori (art. 125 c. 12).

Per quanto riguarda le esclusioni da tale disciplina, si rinvia al punto 4 della circolare prot. n. 49089 del 19 ottobre 2009.

Nel caso di pagamenti urgenti, è possibile anticipare il pagamento rispetto al ricevimento del DURC ?

Nei casi di estrema urgenza, in attesa di ricevere il DURC che nel frattempo si sarà provveduto a richiedere in via telematica allo Sportello unico, potrà essere allegato al mandato di pagamento la stampa della seguente schermata visualizzabile sul sito "Sportello unico previdenziale", relativa allo stato di avanzamento-richiesta DURC, dalla quale si evince la regolarità del DURC già emesso, ma non ancora pervenuto:

ESITO RICHIESTA			
Stato documento:	DURC emesso		il xx/xx/xxxx


Istruttoria Inail	in regola	validata	visualizza
Istruttoria Inps	in regola		visualizza

Resta inteso che, al momento di ricevimento del DURC andrà completata la documentazione a corredo del mandato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il DURC in quanto il fornitore interessato dichiari di non avere entrambe le posizioni contributive INAIL e INPS, ovvero abbia un diverso regime previdenziale, come ci si deve comportare ai fini della verifica della regolarità contributiva?

Qualora il fornitore (ad esempio società individuale, lavoratore autonomo, etc.), per motivate ragioni, sia tenuto ad aprire una soltanto delle posizioni contributive INAIL e INPS o sia soggetto ad altro regime contributivo obbligatorio, dal momento che in tali casi il sistema telematico dello "Sportello unico previdenziale" non consente di richiedere il DURC, sarà necessario ottenere l'attestazione di regolarità contributiva rivolgendosi direttamente all'unico dei due enti presso cui il fornitore è iscritto, ovvero al diverso Istituto previdenziale gestore di forme contributive ed assicurative obbligatorie.

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(Dot.ssa Marina Borgogni)



Il Direttore Amministrativo
(Prof. Antonio Davide Barretta)

